
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

La rinuncia a parti della domanda non richiede forme particolari.

La rinuncia a singoli capi della domanda è espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, sicché, distinguendosi dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede, come invece quest'ultima, l'osservanza di forme rigorose.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 24.9.2013, n. 21848

...omissis...

Con il 1 motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 100, 306 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il motivo è inammissibile, in applicazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

Esso reca un quesito di diritto formulato in termini invero difforni dallo schema al riguardo delineato da questa Corte, non recando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratto e generico, privo di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività, tale cioè da non consentire, in base alla sua sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un.,

28/9/2007, n. 20360), nonché di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064), risolvendosi in buona sostanza in una richiesta a questa Corte di vaglio della fondatezza della propria tesi difensiva.

Tanto più che nel caso risulta formulato in violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito es., all'opposizione contro il precetto del 10 novembre 2005, all'atto di costituzione della controparte, di cui lamenta la mancata o erronea valutazione, limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente - per la parte d'interesse in questa sede - riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).

A tale stregua la ricorrente non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/8/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni - come nel caso - apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo essere questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Senza sottacersi che il giudice di merito ha nell'impugnata sentenza fatto piena e corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la rinunzia a singoli capi della domanda rientra nella fattispecie di cui all'art. 184 c.p.c. (modifica della domanda), e non già, come viceversa prospettato dall'odierna ricorrente in quella di cui all'art. 306 c.p.c. (rinunzia agli atti del giudizio), non richiedendo pertanto, come invece quest'ultima, l'osservanza di forme rigorose (v. Cass., 4/2/2002, n. 1439; Cass., 10/4/1998, n. 3734; Cass., 30/1/1998, A n. 946; Cass., 28/10/1988, n. 5859).

Con il 2 motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione

degli artt. 91 e 92 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che erroneamente il Tribunale ha compensato integralmente tra le parti le spese processuali, senza indicare il relativo motivo tra quelli indicati all'art. 92 c.p.c..

Con il 4 motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 112, 306 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta che erroneamente il giudice ha considerato le questioni oggetto di rinuncia della controparte ai fini della determinazione sulle spese.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

A parte quanto già posto in rilievo in tema di violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, va osservato che il giudice del merito ha nel caso correttamente fatto applicazione del principio secondo cui in caso di rinuncia a singoli capi della domanda, le spese giudiziarie vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale (v. Cass., 10/4/1998, n. 3734), nonchè del principio in base al quale le spese processuali non possono essere poste solamente a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr., da ultimo, Cass., 6/10/2011, n. 20457), e tale nella specie l'odierna ricorrente non è invero risultata nel giudizio di merito, avendo il giudice accertato che l'opposizione sarebbe stata solo limitatamente accolta (per le voci "consultazioni" e "corrispondenza informativa" nonchè in relazione all'i.v.a. e al c.p.a.) se non vi fosse stata la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Un tanto è invero sufficiente a fondare il provvedimento di compensazione totale o parziale delle spese di lite, la valutazione della cui opportunità esula dal sindacato di questa Corte e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (cfr., da ultimo, Cass., 6/10/2011, n. 20457; Cass., 30/3/2010, n. 7766).

All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Non è peraltro a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimata svolto attività difensiva.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2013